

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1453-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BONANSEA)

Comunicata alla Presidenza il 16 maggio 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

e col Ministro del commercio con l'estero

approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1995

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 marzo 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
della 1 ^a Commissione permanente	»	4
della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo è stato firmato a Kingston il 29 settembre 1993 per promuovere e proteggere gli investimenti dei due Paesi contraenti. Il relativo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è stato approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1995.

L'Accordo, se ratificato, favorirà gli investimenti delle nostre imprese in un Paese dai positivi sviluppi economici.

Gli articoli 2 e 3 hanno lo scopo di incoraggiare gli investimenti reciproci senza discriminazione; ambedue le parti, infatti, si impegnano ad assicurare nel proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investitori nazionali ed agli Stati terzi.

Qualora gli investitori di una delle due parti subiscano perdite o danni a causa di guerre, conflitti armati, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni e sommosse avranno diritto ad indennizzo, compensazione o liquidazione non meno favorevole di quello riservato ad investitori nazionali o Paesi terzi. (art. 4).

L'articolo 6 inoltre ammette la nazionalizzazione e l'espropriazione solo per fini pubblici e per motivi di interesse nazionale contro indennizzo. Questo deve essere equivalente al valore di mercato dell'investimento prima dell'avvenuta decisione di nazionalizzazione ed espropriazione.

Il risarcimento comprenderà gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso LIBOR a mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione.

L'articolo 6 prevede che ogni Parte contraente garantisca agli investitori, dopo aver adempiuto agli obblighi fiscali, di trasferire all'estero in qualsiasi moneta convertibile e senza ritardo, capitali, profitti, *royalties*, interessi, somme derivanti dalla vendita totale

o parziale o liquidazione di un investimento, indennizzi derivanti dall'esproprio e nazionalizzazione, compensi o servizi prestati in relazione all'investimento.

Per le controversie, secondo quanto disposto dall'articolo 9, tra gli investitori e le Parti contraenti, se non risolte amichevolmente entro tre mesi dalla data di richiesta di conciliazione amichevole, è possibile l'arbitrato o conciliazione secondo quanto previsto dalla Convenzione ICSID sul «Regolamento delle Controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati» a seguito della relativa risoluzione UNGA.

Se una controversia che riguarda l'esproprio e la nazionalizzazione non è risolta entro 18 mesi dalla sua presentazione, la Parte contraente darà il suo consenso per sottoporla alla conciliazione o all'arbitrato previsti dagli articoli 28 e 36 della Convenzione ICSID (art. 9).

L'articolo 10 prevede che le controversie nascenti dall'interpretazione dell'accordo dovranno essere composte amichevolmente per via diplomatica. Dopo tre mesi possono essere sottoposte su richiesta scritta di una parte contraente alla competenza di un tribunale *ad hoc*, costituito ai sensi del comma 3 del presente articolo.

L'accordo avrà durata decennale dal giorno della notifica dell'espletamento delle procedure di ratifica, e sarà prorogato per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalla data di scadenza.

L'Accordo non comporta obblighi finanziari per le Parti Contraenti.

Si invita il Senato a procedere all'approvazione del presente disegno di legge.

BONANSEA, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGLIOZZI)

Roma, 2 maggio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Relatore: MANTOVANI)

Roma, 3 maggio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.